

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1984

recante seconda modifica della decisione 81/10/CEE, che stabilisce le regioni da cui la Grecia non spedisce, verso gli altri Stati membri, alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina, e recante abrogazione della decisione 84/374/CEE, concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia

(84/548/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 112,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE, in particolare l'articolo 8,vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 81/476/CEE⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, tenuto conto dell'esistenza nel distretto di Evros di una zona cuscinetto in cui gli animali delle specie bovina, ovina e caprina vengono regolarmente vaccinati contro l'afta epizootica da virus esotico, la Commissione ha stabilito, con decisione 81/10/CEE⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 83/220/CEE⁽⁷⁾ le regioni da cui la Grecia non spedisce verso gli altri Stati membri alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina;

considerando che le autorità greche hanno esteso tali vaccinazioni ad un comune supplementare e che occorre pertanto includere quest'ultimo nella zona territoriale in questione;

considerando che, grazie alle misure applicate contro i focolai di afta epizootica manifestatasi in una parte del territorio ellenico, si è potuto debellare la malattia e scongiurare qualsiasi pericolo; che è quindi opportuno ripristinare le condizioni di scambi precedenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del terzo trattino dell'articolo 1 della decisione 81/10/CEE è modificato come segue:

« — a sud dalla strada Feres-Orestias ma incluso il territorio dei comuni di Loutros, Monastiraki e Doriscos ».

Articolo 2

La decisione 84/374/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(¹) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(²) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 22.

(³) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(⁴) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(⁵) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

(⁶) GU n. L 33 del 5. 2. 1981, pag. 31.

(⁷) GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 28.